

Avv. MARIA CLARA DI MARTINO
Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma
Tel. 06. 3225051
Fax 06. 32110573
mariacclaradimartino@ordineavvocatiroma.org

Avv. LUIGI DI MARTINO
Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma
Tel. 06. 3225051
Fax 06. 32110573
luigidimartino@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

con contestuale istanza di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

PER

Alemanno Valentina, C.F. LMNVNT93T55I119A, residente in Monteroni di Lecce (LE),
Corte Duca d'Aosta, 15,

Antini Carmen, C.F. NTNCMN90B55H926U, residente in San Giovanni Rotondo (FG),
Contrada Cavallo Stallone, Strada 7, 24,

Antonucci Laura, C.F. NTNLR87B54E507W, residente in Avetrana (TA), Via Fratelli
Bandiera, 75,

Battista Rosa Pia, C.F. BTTRSP98P44H926L, residente in San Marco in Lamis (FG), Via
Sannicandro, 53 B,

Berardinetti Valentina, C.F. BRRVNT94B60H926G, residente in Manfredonia (FG), Via
Cimarrusti, 49,

Buquicchio Filippo, C.F. BQCFPP92H20A893S, residente in Bitonto (BA), Via Francesco
Ambrosi, 60,

Ciciretti Nicola, C.F. CCRNCL92D28C514Q, residente in Cerignola (FG), Via Santuario
Madonna di Ripalta, 48,

Colazzo Debora, C.F. CLZDBR97L61I119X, residente in Cavallino (LE), Via T. Malorgio,
20,

De Cosmo Rossella, C.F. DCSRSL93H66C983F, residente in Cerignola (FG), Via Delle Rose,
2,

De Milato Antonella, C.F. DMLNNL73M51D761G, residente in Francavilla Fontana (BR),
Via Settembrini, 13,

De Palma Liberiana, C.F. DPLLRN95P69E885C, residente in Manfredonia (FG), Via della
Croce, 10,

Del Gaudio Ilenia, C.F. DLGLNI96D52D643P, residente in Foggia (FG), Via Montegrappa,
109,

Di Biase Luigia, C.F. DBSLGU82M46B619G, residente in Canosa di Puglia (BT), Via Dante Alighieri, 85,

Di Martino Maria, C.F. DMRMRA98B44D643O, residente a Foggia (FG), in Via Raffaele Notari n. 10,

Erario Serena, C.F. RRESRN83S51C741F, residente in Bari (BA), Via Latina, 1,

Facciorusso Marianna, C.F. FCCMNN80L48H926A, residente in San Giovanni Rotondo (FG), Via Cimabue, 46,

Faiella Simone, C.F. FLLSMN89B04E882U, residente in Manduria (TA), Via Libia, 6,

Ferreri Tiziana, C.F. FRRTZN76H51D761I, residente in Francavilla Fontana (BR), Via Tomaselli, 13,

Forte Marina, C.F. FRTMRN94E59B619T, residente in Canosa di Puglia (BT), Via Calatafimi, 28,

Grandolfo Carlotta, C.F. GRNCLT96E54A662X, residente in Bari (BA), Via Latina, 2

Grottoli Maria, C.F. GRTMRA83S60A662D, residente in Casamassima (BA), Via Sammichele, 67,

Ignes Teresa, C.F. GNSTRS92D68B180U, residente in Francavilla Fontana (BR), Via Fanelli, 10,

Imperatrice Rita Carmela Fabiola, C.F. MPRRCR97P61D643Q, residente in Foggia (FG), Via Sant'Antonio, 160,

Ingrosso Anna Rita, C.F. NGRNRT69H70Z112Y, residente in Lizzanello (LE), Via Palermo, 2,

Lacaita Anna, C.F. LCTNNA78R54L049H, residente in Taranto (TA), Via Lago Ampollino, 28,

Lamura Michele Giuseppe, C.F. LMRMHL99B27L109P, residente in Ruvo di Puglia (BA), Via Bruno Buozzi, 8,

Lanzisera Annacosma, C.F. LNZNCS92M56A662H, residente in Palo del Colle (BA), Via Massimo D'Azeglio, 10,

Lattanzio Maria Letizia, C.F. LTTMLT96S70A048N, residente in Bari (BA), Via Aurelio Carrante, 11,

Leone Anna, C.F. LNENNA73L46E506E, residente in Cavallino (LE), Via D'Annunzio, 21,

Lerario Maria, C.F. LRRMRA87T64A662A, residente in Bari (BA), Via Latina, 1,

Mascolo Olga, C.F. MSCLGO85B45L328F, residente in Barletta (BT), Via Firenze, 85,

Melacarne Alida, C.F. MLCLDA78D60F376V, residente in Reggio nell'Emilia (RE), Via V. Tiziano, 3/00,

Monaco Alessandro Ernesto, C.F. MNCLSN79S14A662Q, residente in Bari (BA), Via Alessandro Maria Calefati, 158,

Noviello Cosimo, C.F. NVLCSM88D01A893K, residente in Bitonto (BA), Via Generale Montemar, 31,

Pagano Cinzia, C.F. PGNCNZ76D41Z112L, residente in Ruvo di Puglia (BA), Vico San Carlo III, 6,

Paglialunga Silvia, C.F. PGLSLV93B61C978F, residente in Porto Cesareo (LE), Via San Giuseppe da Copertino, 8,

Palmisano Caterina, C.F. PLMCRN75E70C975H, residente in Turi (BA), Via Regina Elena di Savoia, 90,

Pasciucco Carmen Antonella, C.F. PSCCMN89B67L353K, residente in Rocca Imperiale (CS), Via Reggio Calabria, 16,

Perrucci Serena, C.F. PRRSRN76H64E882C, residente in Manduria (TA), Via San Pietro, 84,

Pulieri Luana, C.F. PLRLNU89L43D761M, residente in Villa Castelli (BR), Via S. Quasimodo, 8,

Rendina Raffaella, C.F. RNDRFL80T58H926P, residente in San Marco in Lamis (FG), Via Amendola, 22,

Rucco Gabriella, C.F. RCCGRL80S44E506M, residente in Lecce (LE), Via Francesco De Mura, 38,

Rutigliano Francesca, C.F. RTGFNC98R41D643J, residente in Foggia (FG), Viale Ignazio D'Addedda, 338,

Settembrini Davide, C.F. STTDVD90T22B180J, residente in Latiano (BR), Via Ludovico Ariosto, 21,

Soldani Francesca, C.F. SLDFNC97A62D643W, residente in Foggia (FG), Via Celestino Galiani, 21,

Spinelli Laura, C.F. SPNLRA78R43A048E, residente in Sammichele di Bari (BA), Via Antonio Segni, 9,

Stano Viviana, C.F. STNVVN91B68I330F, residente in Santeramo in Colle (BA), Via Giovanni Laricchia, 30,

Susco Angelo, C.F. SSCNGL89B26A662P, residente in Ostuni (BR), Via Magenta, 20

Tancredi Krizia, C.F. TNCKRZ93E65H096D, residente in Conversano (BA), Via Padre Giovanni Semeria, 28,

Taurino Elisa, C.F. TRNLSE86B63E506S, residente in San Donato di Lecce (Le), Via Corsica, 70,

Tria Marilda, C.F. TRIMLD86A67A048M, residente in Acquaviva delle Fonti (BA), Via Supriani, 9,

Vadacca Maria Antonietta, C.F. VDCMNT76L52C978Z, residente in Carmiano (LE), Via Rione Aia, 35,

Verducci Antonietta, C.F. VRDNNT85A41E506R, residente in Lecce (LE), Via G. Battaglini, 19,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Clara Di Martino (C.F. DMRMCL84E68F205F, P.E.C. mariaclaradimartino@ordineavvocatiroma.org, fax 0632110573) e dall'avv. Luigi Di Martino (C.F. DMRLGU86M12F205P, fax 0632110573, P.E.C. luigidimartino@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Enrico Petrella n. 4, come da procure rilasciate su foglio separato che si depositano unitamente al presente atto e da intendersi ivi apposte in calce, ai sensi dell'art. 83, comma III, c.p.c.,

-ricorrenti-

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore* e il **Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico**, C.F. 80185250588, *ex lege* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

-intimato-

E NEI CONFRONTI DI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per il PNRR, C.F. 80188230587, in persona del **Ministro delegato pro tempore per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Ministero dell'Economia e delle Finanze**, C.F. 80415740580, in persona del **Ministro pro tempore; Ministro pro tempore per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione – Struttura di Missione per il PNRR**, domiciliati *ex lege* presso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

- del decreto del **Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico**, n. 3059 del 10 dicembre 2024, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della*

scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (doc. 1);

- del **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214**, recante *"Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106"* (doc. 2), nonché, per quanto possa occorrere,

- del **decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023** recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112"* (doc. 3);

- del **decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023**, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* (doc. 4); nonché, comunque,

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto.

FATTO

1. Con decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito n. 3059 del 10 dicembre 2024, pubblicato il successivo 11 dicembre, di seguito, per brevità indicato come *"il bando"*, è stato indetto, *"su base regionale"*, il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno"*, **finalizzato alla copertura "n. 10.677 posti vacanti nell'anno scolastico 2024/2025"**, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 (*"il decreto ministeriale"*).

Il predetto decreto ministeriale (parzialmente modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante *"Disposizioni modificative dei*

Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106) contiene “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112*”.

Il decreto ministeriale disciplina, in particolare, “***i concorsi che saranno banditi in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui agli articoli 44-46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14***”, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento, e detta disposizioni circa “*le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio*” (art. 1).

2. Ai sensi dell'articolo **3, comma 7**, del decreto ministeriale medesimo, disciplinante la “*prima procedura concorsuale transitoria*”, era stato indetto, con decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito n. 2575 del **6 dicembre 2023**, il “*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno*” finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 “*secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante*”, successivamente incrementati, in seguito ad apposita autorizzazione integrativa, in n. 29.314 posti complessivi.

Questa “*prima procedura concorsuale transitoria*” non si è peraltro ancora conclusa in tutte le regioni.

3. Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla predetta procedura indetta nel dicembre 2023 concorrendo per varie classi di concorso, tra le quali in particolare le classi A012 (Discipline

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado) e A011 (Discipline letterarie e latino) per la Regione Puglia. Tutti i ricorrenti hanno superato brillantemente le prove d'esame di quel concorso, come si desume dall'allegato doc. 5, recante estratti delle rispettive pagine personali.

Il punteggio totale conseguito da ciascuno dei ricorrenti è illustrato sinteticamente, per agevolarne la consultazione, nello schema che segue:

a) Classe di concorso A012 (vincitori n. 104):

	punteggio
Alemanno Valentina	196,75
Antini Carmen	209,5
Buquicchio Filippo	210,5
De Cosmo Rossella	206
De Milato Antonella	191,5
Di Biase Luigia	199,25
Grandolfo Carlotta	211
Ingresso Anna Rita	192.50
Melacarne Alida	208,25
Noviello Cosimo	186,5
Paglialunga Silvia	174
Palmisano Caterina	190
Perrucci Serena	204,75
Rendina Raffaella	209,25
Rucco Gabriella	197.75
Soldani Francesca	207.5
Stano Viviana	182,75
Susco Angelo	209.5
Tancredi Krizia	181,25
Vadacca Maria Antonietta	179,50
Verducci Antonietta	197,5

b) Classe di concorso A022 (vincitori n. 147):

	punteggio
--	-----------

Alemanno Valentina	203,25
Antini Carmen	206,5
Antonucci Laura	165,5
Battista Rosa Pia	206,5
Berardinetti Valentina	189,25
Catanzaro Isabella	193.5
Colazzo Debora	181.75
De Cosmo Rossella	206
De Milato Antonella	197,5
De Palma Liberiana	208
Del Gaudio Ilenia	207,25
Erario Serena	209,75
Facciorusso Marianna	187,75
Ferreri Tiziana	206,5
Grottoli Maria	202,5
Ignes Teresa	209,5
Imperatrice Rita Carmela Fabiola	191,25
Lacaita Anna	207,25
Lanzisera Annacosma	208
Leone Anna	209.75
Mascolo Olga	192.50
Melacarne Alida	193,25
Pagano Cinzia	186
Paglialunga Silvia	171
Palmisano Caterina	203
Pasciucco Carmen Antonella	200,5
Rucco Gabriella	192.75
Rutigliano Francesca	210
Settembrini Davide	192.50

Spinelli Laura	206.25
Stano Viviana	194,75
Taurino Elisa	192.75
Tria Marilda	199,5
Vadacca Maria Antonietta	187,50

c) Classe di concorso A011 (vincitori n. 26):

	punteggio
Di Martino Maria	210,25
Berardinetti Valentina	194,25

Il punteggio finale riportato dai ricorrenti è risultato superiore a quello conseguito da numerosi candidati dichiarati vincitori delle rispettive graduatorie di concorso (docc. 6, 7 e 8), cionondimeno essi sono rimasti esclusi dalla graduatoria dei vincitori.

Nella quasi totalità (cinquantuno su cinquantatré), essi hanno pertanto impugnato dinanzi a codesto ecc.mo Tar Lazio gli atti di quella procedura concorsuale, deducendo per un verso l'illegittimità dell'omessa compilazione e pubblicazione della graduatoria di merito regionale e, per altro verso, per l'illegittimità della formazione della graduatoria dei vincitori, per l'evidente superamento del limite massimo dei posti messi a concorso riservati a particolari categorie di cittadini e comunque per violazione e falsa applicazione della disciplina normativa e concorsuale in materia di riserve di posti; i relativi giudizi sono ancora pendenti.

In accoglimento delle istanze istruttorie formulate dai ricorrenti, all'esito della trattazione delle domande cautelari spiegate con i ricorsi R.G. nn. 11733/24, 11734/24, 11735/24 e 11736/24, codesto ecc.mo Tar ha ordinato all'Amministrazione l'esibizione degli elenchi graduati definitivi di tutti gli idonei delle classi di concorso A012 e A022 per la Puglia.

L'Amministrazione **ha prodotto in giudizio elenchi graduati degli idonei non vincitori riferiti alle due classi di concorso *de quibus*, nei quali risultano inclusi i ricorrenti** (docc. 9 e 10).

4. Nelle more, come si è detto, nel mese di dicembre 2024 è stato pubblicato il bando *de quo*, ai sensi dell'art. 59, comma 10, del summenzionato d.l. 73 del 2021 finalizzato alla copertura n. 10.677 posti vacanti nell'anno scolastico 2024/2025.

Con riferimento alla Regione Puglia, l'Allegato 1 del bando prevede per la classe AS12 (ex A012) **trentasette posti**, per la classe AM12 (ex A022) **ventidue posti a concorso** e per la classe A011 **ventitré posti**.

5. Con i su richiamati ricorsi giurisdizionali i ricorrenti fanno valere il loro diritto alla corretta collocazione nella graduatoria di merito del concorso.

Nell'attuale condizione di idonei non vincitori, tuttavia, essi si vedono pregiudicati dall'indizione del nuovo bando, di tal che, avendone evidente interesse, ne chiedono l'annullamento, al pari di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti – ivi compresi, per quanto possa occorrere, il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 e il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023, nella parte in cui le relative previsioni si ritengano preclusive in qualsiasi modo dello scorrimento della graduatoria di merito degli idonei del concorso indetto nel 2023 e dunque lesive dell'interesse dei ricorrenti al relativo scorrimento – per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del Decreto ministeriale e dell'art. 9 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché degli artt. 15 e ss. del d.P.R. 487 del 1994 come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35, 35 *ter* e 70 del d.lgs. 165 del 2001. Violazione e/o falsa applicazione delle norme generali in tema di reclutamento del personale della pubblica amministrazione. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Violazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 24 e 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59, comma 10, del d.l. 73 del 2021. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Violazione e falsa applicazione dell'art. 400 del d.lgs. 297 del 1994. Violazione del principio costituzionale di parità di trattamento. Violazione dell'art. 4 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

1.1. Come si è detto in sede di esposizione dei fatti, i ricorrenti sono risultati idonei all'esito del superamento delle prove del concorso indetto con il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023, che si sono svolte nel 2024. Le graduatorie dei vincitori per la Puglia delle classi per le quali i ricorrenti hanno concorso sono state pubblicate il 13 agosto 2024 quanto alle classi A012 e A022 e il 4 dicembre 2024 quanto alla classe A011.

L'Amministrazione non ha invece proceduto alla pubblicazione della graduatoria di merito di quel concorso.

L'illegittimità dell'omessa pubblicazione delle graduatorie concorsuali di merito delle classi di concorso in esame (unitamente all'illegittimità della formazione delle graduatorie dei vincitori per violazione della disciplina in materia di riserve di posti) è stata, come pure si è già detto, contestata dalla maggior parte degli odierni ricorrenti dinanzi a codesto ecc.mo Tar Lazio con le censure indicate nella rubrica del presente motivo, che ad ogni buon fine qui si ripropongono nell'interesse di tutti gli odierni ricorrenti.

Come si è dedotto in quei giudizi, l'operato dell'Amministrazione, nella parte in cui ha omissso la pubblicazione delle graduatorie di merito, si pone in plateale **violazione delle disposizioni della normativa concorsuale, che prevede esplicitamente la redazione di “graduatorie di merito regionali”**, in conformità, del resto, con quanto previsto in via generale nelle procedure selettive pubbliche.

In particolare, il decreto ministeriale che disciplina le procedure di reclutamento in questione prevede all'art. 12, primo comma, primo periodo, che *“la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto”*.

Identica disposizione è contenuta nel bando di concorso al primo comma dell'art. 9.

Il successivo terzo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale prevede espressamente, con disposizione coincidente all'omologa previsione dell'art. 9 del bando, che ***“Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.”***

Si tratta peraltro di previsioni del tutto conformi alla disciplina generale in materia di accesso al pubblico impiego, ed in particolare con le disposizioni dell'art. 15 del d.P.R. 487 del 1994 (*“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei*

pubblici impieghi”), come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, alla stregua del quale “*La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5*” (comma 2) e “*Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito*” (comma 3).

Che la compilazione delle graduatorie generali di merito costituisca un indefettibile presupposto procedimentale della successiva compilazione della graduatoria dei vincitori, peraltro, lo si desume in modo del tutto univoco anche da altre disposizioni della *lex specialis* concorsuale. Si fa qui riferimento, in particolare, alle norme in tema di integrazione della graduatoria dei vincitori successiva alla relativa pubblicazione e a quelle in tema di scorrimento delle graduatorie di merito regionali.

L’integrazione della graduatoria dei vincitori, in particolare, è prevista dalle già ricordate disposizioni del terzo periodo del primo comma, rispettivamente, dell’art. 12 del decreto ministeriale e dell’art. 9 del bando, che fanno salva l’integrazione di quest’ultima, “*nel limite dei posti banditi*” e “*nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute*”, “***con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali***”.

Il quinto comma dell’art. 12 del decreto ministeriale ed il quinto comma dell’art. 9 del bando, poi, prevedono espressamente lo “***scorrimento delle graduatorie di merito regionali***”, cui “*si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni*”.

Si tratta di istituti che presuppongono inequivocabilmente la sussistenza di graduatorie di merito - conoscibili da parte degli interessati - dalle quali risulti l’ordine progressivo dei candidati idonei.

Solo in tal modo, infatti, può essere assicurato il rispetto dell’adeguata pubblicità della selezione comparativa e della parità di trattamento, che si esplicano attraverso l’“*adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti*” (cfr. in particolare l’art. 35 del d.lgs. 165/2001) che consentano ai partecipanti ai pubblici concorsi la verifica della legittimità dell’azione amministrativa e, conseguentemente, l’effettività della tutela dei loro diritti ed interessi legittimi che è sempre ammessa contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) quale principio cardine dello Stato di diritto.

Per ragioni di completezza giova rimarcare che la previsione di strumenti automatizzati per l’espletamento delle operazioni concorsuali, come il Portale Unico del reclutamento di cui

all'art. 35 *ter* del d.lgs. 165/2001 e la relativa Piattaforma richiamata dall'art. 12 del bando del 2023, non dà luogo di per sé ad alcuna deroga all'applicazione della disciplina in tema di procedimento amministrativo, e men che meno esonera la pubblica amministrazione dal rispetto dei principi costituzionali che ne informano l'agire – quali presupposti dell'effettività della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione sancita dall'art. 113 Cost. – tra i quali *in primis* quelli di completezza dell'istruttoria, motivazione dei provvedimenti amministrativi, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

È del resto *ius receptum* che in nessun caso per il sol fatto di concretizzarsi attraverso l'utilizzo di uno strumento tecnologico di elaborazione “automatica” di dati o di qualsivoglia meccanismo di cosiddetta “intelligenza artificiale” l'attività dell'amministrazione potrebbe sfuggire al sindacato del giudice amministrativo, che deve poter controllare “*la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all'inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione*”, nonché “*la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata*” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472).

1.2. Fatta questa premessa, si rileva quanto segue.

Nel perdurante, macroscopico travisamento della normativa applicabile, l'Amministrazione ha indetto *tout court* il nuovo concorso, senza dare atto neppure della sussistenza degli idonei del concorso indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 all'esito del quale i ricorrenti sono risultati idonei.

L'indizione della nuova procedura di reclutamento è avvenuta in asserita attuazione dell'art. 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che, come riportato nelle premesse del bando, “*prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente*”.

Vero è che il **comma 10 dell'art. 59** in esame, al fine di “*assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449*”, tra le “**modalità semplificate**” di svolgimento delle “**prove di detti concorsi**”, prevede alla **lettera d)** la “**formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali**”.

Deve però escludersi, alla luce di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente conforme, che attraverso quest'ultima norma, preordinata a finalità di semplificazione delle procedure concorsuali per la nomina e l'immissione in ruolo del personale docente, il legislatore abbia inteso "sopprimere" la categoria giuridica degli idonei limitatamente ai concorsi per il reclutamento dei docenti o comunque derogare alle tuttora vigenti previsioni generali in materia di scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi per il reclutamento dei pubblici dipendenti di cui all'art. 35 del d.lgs. 165 del 2001.

In primo luogo, infatti, come si evince dal dato testuale, la lettera d) in esame si limita a chiarire la sussistenza (che la precedente formulazione della norma pareva escludere) del potere-dovere dell'Amministrazione di fare luogo **all'integrazione della graduatoria dei vincitori**, nel limite dei posti messi a concorso, nella misura delle **eventuali rinunce** intervenute, con i candidati risultati idonei (per tali dovendosi evidentemente intendere "*i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali*").

A questo riguardo giova rimarcare che la stessa previsione qui in esame non avrebbe evidentemente alcun senso se, anche in questo caso, come per tutti gli altri concorsi per il pubblico impiego, la norma medesima non prevedesse per l'appunto l'esistenza di **una graduatoria**, oltre ai soggetti che, collocatisi in posizione utile, hanno immediatamente diritto all'assunzione, e cioè di una graduatoria generale degli idonei.

Graduatoria che, si ripete, è in ogni caso prevista espressamente da varie disposizioni concorsuali, ed in particolare dal quinto comma dell'art. 12 del decreto ministeriale e dal quinto comma dell'art. 9 del bando, ai sensi del quale "*allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni*".

1.3. In ogni caso, il fatto che al legislatore della riforma sia rimasta assolutamente estranea l'intenzione di elidere gli idonei dall'orizzonte del reclutamento dei pubblici dipendenti trova piena conferma nelle previsioni del d.lgs. 165 del 2001, le cui disposizioni, ai sensi dell'espressa previsione dell'ottavo comma del relativo art. 70, trovano applicazione al personale della scuola.

Si fa qui riferimento in particolare alla disciplina di carattere generale in tema di idonei dettata del **quarto periodo del comma 5 ter dell'art. 35 d.lgs. 165 del 2001** (norma che, al pari dell'art. 59, comma 10, lettera d), del d.l. 73 del 2021 qui in esame è stata da ultimo modificata dal d.l. 75 del 2023).

Ai sensi della predetta norma, *“Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”*; la norma precisa che *“In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo.”*.

Dall’univoco tenore letterale di questa norma è possibile desumere che nell’ambito del reclutamento del personale scolastico non vige il cosiddetto “taglio” degli idonei introdotto dalle disposizioni della riforma, di tal che **la condizione di idonei è propria di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore.**

Conseguentemente, lo scorrimento degli idonei è consentito (ed anzi doveroso, secondo i principi generali che regolano la materia, come meglio si dirà con il secondo motivo) senza alcun limite **entro il periodo di validità ed efficacia della relativa graduatoria.**

1.4. Quanto alla durata del predetto periodo di validità, in materia di reclutamento del personale scolastico, l’art. 400 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. Istruzione), nella formulazione tuttora vigente, prevede che le graduatorie concorsuali *“hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”*.

Tenuto conto di questa previsione, è peraltro evidentemente illegittima la previsione del quarto comma dell’art. 9 del bando (al pari di quella, analoga, contenuta nel decreto ministeriale di cui essa costituisce attuazione), secondo la quale *“Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”*.

Oltre a stabilire un termine di validità della graduatoria concorsuale non conforme a quello previsto dalla disposizione in materia di reclutamento del personale docente poc’anzi

richiamata, la predetta previsione del bando, infatti, si pone in contrasto anche con l'art. 35, comma 5 *ter* del d.lgs. 165 del 2001 su richiamato, ai sensi del quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di **due anni dalla data di approvazione**, fatti salvi “*i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali*”.

1.5. In definitiva, alla luce del quadro normativo poc'anzi delineato, la previsione del decimo comma, lettera d), dell'art. 59, che, come già detto, si limita a dettare “*modalità semplificate*” di “*svolgimento delle prove*” dei concorsi per i docenti, non può di certo ritenersi derogatoria di quella, di portata ben più ampia e generale, che, ai fini dello scorrimento delle relative graduatorie, ha **espressamente escluso qualsivoglia limitazione degli idonei con riferimento al personale educativo e scolastico**. Personale che, a tal fine, è stato peraltro **equiparato dal legislatore al personale sanitario e socio-sanitario**, nell'ineccepibile riconoscimento dell'affinità delle essenziali funzioni sociali cui è preordinato il reclutamento delle categorie di pubblici dipendenti *de quibus*.

Da ciò consegue che le relative graduatorie, **entro il periodo di validità** (come detto, illegittimamente limitato dal bando ad un solo anno, in palese contrasto con le ricordate norme di rango primario), **comunque pacificamente vigente al momento dell'indizione bando qui impugnato**, devono, per quanto meglio si dirà con il secondo motivo, essere utilizzate in via preferenziale dall'Amministrazione al fine della copertura del fabbisogno di personale.

1.6. Le disposizioni dell'art. 59 del d.l. 73 del 2021 in esame, ove interpretate nel senso fatto proprio dall'Amministrazione con la pubblicazione del nuovo bando, sarebbero all'evidenza incompatibili con i principi costituzionali di **parità di trattamento, ragionevolezza e buon andamento**.

Escludere la possibilità di utilizzare le graduatorie degli idonei per finalità diverse da quella, espressamente dichiarata, di “coprire” i posti messi a concorso nei casi di rinuncia dei vincitori, penalizzerebbe in modo assolutamente ingiustificato il personale scolastico, **discriminandolo senza alcun ragionevole motivo in primis** il personale sanitario e socio-sanitario, per il quale lo *status* di idoneo è pienamente riconosciuto dall'ordinamento giuridico ai fini dello scorrimento senza limiti delle relative graduatorie, nel relativo periodo di validità, e in ogni caso **rispetto a tutte le altre categorie di dipendenti pubblici** per cui detto scorrimento è comunque consentito agli idonei collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore entro il 20 per cento dei posti messi a concorso.

In secondo luogo, ciò vanificherebbe totalmente la finalità di rendere più spedito ed efficiente il sistema di reclutamento del personale scolastico nel rispetto dei principi del concorso e, dunque, del merito, e, al contempo, dei vincoli di contenimento della spesa pubblica.

Non vi è chi non veda l'illogicità di un sistema di "semplificazione" che si risolva nell'affastellare costose procedure concorsuali con frequenza annuale per tornare a sottoporre i medesimi candidati già risultati idonei all'esito di procedure concorsuali le cui graduatorie non siano ancora scadute ad una nuova valutazione comparativa, basata su prove d'esame pienamente sovrapponibili a quelle già svolte e per la copertura della medesima tipologia di posti.

Già in astratto è evidente che ciò darebbe luogo ad un insensato spreco di risorse pubbliche, in frontale contrasto le finalità perseguite nell'ambito del PNRR attraverso la riforma del sistema di reclutamento dei docenti, fra le quali rientrano quelle di *"attrarre, reclutare e motivare insegnanti di qualità"*, come dichiarato nel **"Traguardo M4C1-3"** contenuto nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio 2 maggio 2024, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

In concreto, peraltro, la situazione risulta ancor più paradossale e dunque macroscopicamente illegittima.

Ed infatti, come si è già detto, nella specie le graduatorie dei vincitori delle classi di concorso A011, A012 e a A022 della Regione Puglia sono state impugnate dalla maggior parte degli odierni ricorrenti dinanzi a codesto ecc.mo Tar perché composte, in misura largamente superiore alla metà, da candidati beneficiari di titoli di riserva. E, si ripete, i ricorrenti, **pur essendo risultati in possesso di punteggi di merito nettamente più elevati di quelli di numerosi dei vincitori immessi in ruolo all'esito del loro stesso concorso**, si sono visti esclusi da qualsiasi ufficiale graduatoria di merito.

Oggi, essi vedono ingiustamente vanificato l'enorme sforzo, anche di carattere economico, che hanno dovuto sostenere ai fini della preparazione e della partecipazione al concorso, ed azzerato il brillante esito ottenuto a prezzo di enormi sacrifici, in spregio all'art. 4 della Costituzione ai sensi del quale la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ciò dimostra plasticamente l'aspetto gravemente iniquo e paradossale di un sistema normativo che fosse inteso nel senso di escludere *a priori* un meccanismo fisiologico di scorrimento delle graduatorie concorsuali, nel relativo periodo di validità ed efficacia, per il perseguimento degli

obiettivi e traguardi stabiliti nel corso del PNRR per il personale docente in alternativa al concorso.

In proposito giova rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, “*lo scorrimento delle graduatorie, «dapprima individuato come strumento eccezionale, ha perso con il passare del tempo tale caratteristica, per configurarsi, in molte occasioni, quale soluzione alternativa all'indizione di nuovi concorsi» (sentenze n. 273 e n. 77 del 2020)*”, ed in determinate situazioni esso, fermo restando “*che non costituisce, di per sé, una deroga al principio del pubblico concorso, giacché presuppone lo svolgimento di una selezione concorsuale (sentenza n. 126 del 2020)*”, è uno strumento idoneo a “*contribuire a realizzare il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché consente di «far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze sopravvenute» (sentenza n. 126 del 2020) e di realizzare «finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure» (sentenza n. 5 del 2020)*””, nei casi in cui, com'è nella fattispecie, non sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire e la graduatoria già approvata rifletta ancora una valutazione attendibile dell'idoneità e della qualificazione professionale dei candidati (Corte Cost., sent. n. 267 del 22 dicembre 2022).

Alla luce di quanto precede, per la non creduta ipotesi che le previsioni legislative in materia di reclutamento del personale docente richiamate nelle premesse della disciplina concorsuale, con particolare riferimento all'art. 59, comma 10, d.l. 73/2021, come modificato dal d.l. 36/2022 e dal d.l. 75/2023, dovessero ritenersi in qualsiasi modo preclusive dello scorrimento delle graduatorie degli idonei nel periodo di validità ed efficacia stabilito dalla legge e/o comunque lesive dell'aspettativa dei ricorrenti ad essere assunti in ruolo si formula - alla luce di quanto in precedenza diffusamente argomentato e tenuto conto dell'altrettanto manifesta rilevanza della questione ai fini del *thema decidendum* – **eccezione di illegittimità costituzionale** delle previsioni *de quibus* per evidente contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

2. Violazione dei principi generali in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59 del d.l. 73 del 2021 e dell'art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 449 del 1997. Violazione dell'art. 12, comma quinto, del decreto ministeriale e dell'art. 9, comma quinto, del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023. Violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e per disparità di trattamento.

2.1. Secondo il consolidato orientamento del giudice amministrativo, in presenza di una graduatoria concorsuale valida ed efficace, la regola generale per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della graduatoria medesima, in via preferenziale rispetto all'indizione di un nuovo concorso.

Ciò impone all'Amministrazione che si determini per l'indizione del nuovo concorso “**un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria**” (in tal senso, *ex plurimis*, cfr. Cons. Stato, Sez. Quarta, 26 novembre 2024, n. 9488; Id., Sez. Terza, 21 maggio 2024, n. 4524; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).

Nella fattispecie in esame, ancorché, come si è detto, debbano ritenersi **senz'altro valide ed efficaci le graduatorie del concorso indetto con il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023**, e sia dunque pienamente sussistente l'obbligo per l'Amministrazione di attingere preferenzialmente alle predette graduatorie per la copertura dei posti vacanti, si è optato per l'indizione del nuovo bando di concorso senza motivare neppure in forma minima questa scelta e senza neppure dare atto della sussistenza di quegli idonei.

Come si è già detto, l'Amministrazione si limita a richiamare, nelle premesse del nuovo bando, le disposizioni del comma 10 dell'art. 59 del d.l. 73/2021, che, si legge, “*prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente*”.

A ciò si aggiunge un laconico quanto imperscrutabile riferimento, sempre nelle premesse del bando, alla asserita “*mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente*”, evocata a fondamento dell'affermata “*inapplicabilità del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante “Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento”*”.

Vero è che, alla luce di quanto si è dedotto con il primo motivo, le norme finalizzate ad assicurare l'indizione con frequenza annuale delle procedure volte al reclutamento del personale scolastico non determinano di certo alcun mutamento della “natura” delle procedure medesime.

Per il perseguimento degli obiettivi del PNRR, del resto, non è richiesto allo Stato italiano di “snaturare” in alcun modo i meccanismi assunzionali ordinari.

Ed anzi, lo stesso art. 59, comma 10, del d.l. 73 del 2021 impone che la finalità di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

siano banditi con frequenza annuale sia perseguita in ogni caso “*nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997*”.

Il medesimo art. 59, poi, non prevede alcuna deroga all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 165 del 2001, che, come si è già detto, sono espressamente applicabili al personale scolastico in virtù del quanto previsto dall'art. 70, comma 8, del medesimo decreto.

Di tal che non vi è alcun dubbio circa la perdurante applicabilità delle relative norme (in particolare, l'art. 35 già ricordato) che prevedono la durata biennale della validità delle graduatorie concorsuali ed escludono, per i concorsi banditi per il reclutamento del personale scolastico, qualsiasi limitazione numerica degli idonei, dalla quale discende che lo scorrimento delle graduatorie in questione è dunque doveroso, senza limiti, per l'intero periodo della relativa validità previsto dalla legge.

2.2. Per di più, il quinto comma dell'art. 12 del decreto ministeriale ed il quinto comma dell'art. 9 del bando del 2023, prevedono espressamente (al pari della corrispondente previsione contenuta nel nuovo bando) lo “*scorrimento delle graduatorie di merito regionali*”, cui “*si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni*”, dopo che il comma precedente, pur limitando *contra legem* il periodo di durata, **ne afferma comunque la validità “annuale a decorrere dall'anno successivo a quello di approvazione delle stesse”**.

Questa indubitabile validità comportava indiscutibilmente, l'obbligo per l'Amministrazione, in presenza di posti resisi disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, di scorrere le graduatorie *de quibus* anziché indire il nuovo concorso, derogabile solo mediante appropriata motivazione.

Anche quelle previsioni normative sono rimaste, però, del tutto immotivatamente disattese.

L'assenza, o comunque la macroscopica incongruenza, della motivazione dell'omesso scorrimento delle tuttora valide graduatorie delle quali fanno parte i ricorrenti rende il bando *ictu oculi* illegittimo.

2.3. A ciò si aggiunga che, in considerazione dell'assoluta peculiarità della fattispecie, è peraltro francamente ben difficile anche in astratto immaginare una valida motivazione a supporto della scelta del mancato scorrimento di una graduatoria certamente ancora valida – e valida, si rimarca, persino alla stregua dell'illegittima previsione del bando, già censurata, che prevede la durata solo annuale delle graduatorie concorsuali del personale scolastico – qual è quella nella quale sono inseriti i ricorrenti.

Ciò perché nella fattispecie si è fatto luogo all'indizione di un concorso “fotocopia” del primo, basato sulle medesime modalità di svolgimento e tipologie di prove, come si desume dalla

sostanziale sovrapposibilità dei bandi del 2023 e del 2024, ed ovviamente il contenuto professionale delle mansioni tipiche dei profili che si intende acquisire non è mutato.

Al riguardo giova ricordare che l'approvazione delle graduatorie di cui fanno parte i ricorrenti è avvenuta ad **agosto 2024** per le classi di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), e a **dicembre 2024** per la classe A011 (Discipline letterarie e latino). Essi, come si è dimostrato, hanno riportato votazioni di eccellenza e comunque largamente superiori a quelle riportate da numerosissimi vincitori. Essi dunque garantiscono appieno il raggiungimento degli obiettivi di competitività e meritocrazia cui devono essere improntate, ai sensi del PNRR, le procedure di reclutamento dei docenti.

Il lasso temporale assolutamente esiguo trascorso tra la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e l'indizione del concorso che qui si impugna rende macroscopicamente evidente che le graduatorie già approvate, delle quali fanno parte i ricorrenti, riflettano ancora una valutazione attendibile dell'idoneità e della qualificazione professionale dei candidati, con quanto ne consegue in termini di verosimile inesistenza di motivi ragionevoli a supporto della scelta di non attingere a quegli idonei per la copertura dei posti vacanti.

Ne consegue anche sotto questo ulteriore profilo l'indizione del nuovo bando è affetta da palese illegittimità per violazione delle previsioni normative indicate in rubrica, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, e connotata comunque da macroscopica irragionevolezza e contrarietà ai principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa (per le già esposte argomentazioni richiamate in particolare nella ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 267 del 22 dicembre 2022), oltre che per l'evidente disparità di trattamento dei ricorrenti rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici.

ISTANZA CAUTELARE

Manifesta, alla luce di quanto precede, è la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Altrettanto palese è il *periculum in mora*.

I ricorrenti hanno brillantemente superato un difficile concorso sostanzialmente identico a quello indetto con il bando impugnato. L'Amministrazione, nonostante l'evidente fabbisogno di personale scolastico nelle loro classi di concorso, ha letteralmente e totalmente ignorato la possibilità di scorrimento delle graduatorie di idonei di cui essi fanno parte, formatesi solo pochi mesi addietro, assumendo senza alcuna motivazione la decisione di indire una nuova procedura concorsuale di reclutamento per la copertura dell'intero fabbisogno.

I ricorrenti vedrebbero in tal modo irrimediabilmente pregiudicata la loro situazione nel tempo occorrente per la definizione del giudizio. In particolare, essi verrebbero privati della possibilità di ottenere - attraverso l'immediata conformazione dell'operato dell'Amministrazione scolastica alla vigente disciplina in materia di pubblici concorsi e ai principi di rango costituzionale che ne sono alla base - il soddisfacimento della loro legittima aspettativa allo scorrimento della graduatoria.

Nella fattispecie in esame l'interesse dei ricorrenti, peraltro, coincide evidentemente con quello di cui, nel rispetto dei principi costituzionali regolatori della materia, è portatrice l'Amministrazione, ossia quello di perseguire nel più breve tempo possibile e con il massimo risparmio di risorse e mezzi il buon andamento e l'efficienza del sistema scolastico.

Obiettivo, questo, che non può di certo prescindere dal reclutamento e dalla conseguente immissione in servizio dei docenti più meritevoli che ne abbiano diritto in base alla legge, nella specie perseguibile semplicemente attingendo a graduatorie già formate.

In via subordinata si chiede che l'istanza cautelare sia accolta quantomeno nella forma di cui all'art. 55, comma, 10 c.p.a.

Si precisa infine che all'attualità, essendosi ancora nelle fasi iniziali dell'indizione del concorso, è pacifico, alla stregua di ben noti e granitici principi giurisprudenziali in materia, che non sono ancora individuabili controinteressati.

Per tutte le ragioni sopra esposte si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Tar adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, così provvedere:

- 1) **in via cautelare**, disporre ogni misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente ai ricorrenti gli effetti della decisione sul ricorso;
- 2) **nel merito**, previa, ove occorra, sospensione del giudizio per rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della declaratoria di incostituzionalità, per le ragioni esposte in narrativa, dell'art. 59, comma 10, del d.l. n. 73/2021, conv. dalla legge n. 106/2021 come da ultimo modificato dal d.l. n. 75/2023, conv. dalla legge n. 112/2023, annullare il bando e, *in parte qua* e per quanto possa occorrere, gli altri atti impugnati, in accoglimento dei motivi del presente ricorso;

3) **in ogni caso**, condannare le controparti al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari costituiti.

Si producono, unitamente ai provvedimenti impugnati, i documenti indicati nel ricorso come da separato indice.

Si dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 650,00 ridotto alla metà, ed è pertanto pari ad € 325,00.

Roma, 10 febbraio 2025

Avv. Maria Clara Di Martino

Avv. Luigi Di Martino